

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 100/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 13/CGF – RIUNIONE DEL 28 AGOSTO 2007

Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr Gerardo – Presidente; Scalingi Avv. Federico, Iadecola Avv. Gianfranco, Leoni Dr. Roberto, Aliberti Dr. Antonello – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; assistita dalla Segreteria.

1. DEFERIMENTO DELL’UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. A CARICO:

- **DEL CALCIATORE MYRTAJ FLORIAN, ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO IN FAVORE DELLA TERAMO CALCIO S.R.L., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2.1 DELLE NORME SPORTIVE ANTIDOPING DEL C.O.N.I.;**
- **DEL DOTT. BONOLIS GAETANO, MEDICO SOCIALE DELLA TERAMO CALCIO, PER IL MANCATO RISPETTO DELLE NORME CONTENUTE NELLE ISTRUZIONI OPERATIVE DEL COMITATO PER L’ESENZIONE A FINI TERAPEUTICI (ART. 10).**

La Procura Antidoping del C.O.N.I. in data 3.8.2007 emanava un provvedimento di deferimento dell’atleta Florian Myrtaj e del dott. Gaetano Bonolis, all’epoca dei fatti tesserati per la società Teramo Calcio affiliata alla F.I.G.C., essendo stato, il calciatore Florian Myrtaj, riscontrato positivo per assunzione della sostanza BETAMETASONE al termine dell’incontro Ancona – Teramo del 27.5.2007 e dell’incontro Teramo –Ancona del 3.6.2007, gare valide per i Play –out serie C/1 girone A.

In data 13.7.2007 la Commissione Disciplinare Nazionale sospendeva l’atleta in via cautelare (Com. Uff. n. 2/CDN 13.7.2007).

In data 20.7.2007 il calciatore assistito dall’avv. Grassani all’audizione in Procura rinunciava all’effettuazione delle controanalisi e dichiarava che il giorno prima della gara del 27.2.2007 durante l’allenamento di rifinitura si infortunava al collo del piede e nonostante avesse assunto sostanze antidolorifiche (voltaren –feldene) il dolore perdurava e quindi il medico sociale dott. Gaetano Bonolis gli aveva praticato una infiltrazione di “ lidocaina e bentelan”.

Rappresentava di aver ripetutamente richiesto al medico se rischiasse qualche cosa o se dovessero essere effettuate comunicazioni agli Organi Preposti; solo dopo l'assicurazione del medico che gli precisava sulla lecità dell'applicazione trattandosi di uso locale; doveva solo comunicare in sede di controllo antidoping dell'avvenuta infiltrazione. Tale ultima formalità veniva fatta all'atto del prelievo.

Stante il perdurare del dolore venne nuovamente sottoposto alla medesima infiltrazione anche in prossimità della partita di ritorno.

Sempre in data 20.7.2007 si presentava spontaneamente il dott. Gaetano Bonolis, che confermava integralmente le dichiarazioni del calciatore ribadendo che a suo giudizio, trattandosi di infiltrazioni, essendo una terapia ad azione locale non era soggetta a procedura WADA.

La Procura nel precisare:

1. che ai sensi dell'art. 2. 1.1 codice WADA che prevede che ogni atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere una sostanza vietata;
2. che anche se da parte del medico, come nella fattispecie, si è assunto la responsabilità del comportamento antidoveroso, non esime l'atleta da responsabilità;
3. che di tale circostanza si potrà eventualmente tener conto sulla determinazione della pena; che trattandosi di una positività per una medesima sostanza vietata riscontrata a distanza di pochi giorni ai sensi dell'art. 10 .6.1 codice WADA si può considerare come unica violazione.

La Procura conclude chiedendo il deferimento del calciatore Florian Myrtaj con il riconoscimento delle sue responsabilità e la conseguente applicazione della squalifica da ogni attività agonistica (art. 10.3 vigente normativa antidoping.) per un periodo di mesi tre.

Per quanto attiene al dott. Gaetano Bonolis, avendo ammesso l'addebito contestato, dopo il rinvio a giudizio chiede la sospensione dalla sua attività di medico sportivo per 6 mesi, ritenendo in entrambi i casi che non sussistono colpe significative.

L'avv. Mattia Grassani nella qualità di legale di entrambi i deferiti si oppone alla richiesta della Procura e per quanto attiene al calciatore Myrtaj ne chiede il proscioglimento per gli addebiti contestati di cui all'art. 10.5.1 normativa antidoping, avendo lo stesso avuto al momento dell'assunzione del farmaco proibito posto in essere tutte le cautele necessarie ed avendo accettato l'infiltrazione solo dopo assicurazioni del medico, chiede in via subordinata debba ridursi ai minimi edittali, nota di biasimo, dato che la sostanza proibita non era tesa ad incrementare le prestazioni sportive, la pena.

In via ulteriormente subordinata chiede che venga irrogata la sanzione di sospensione non superiore a 46 giorni, ovvero nei limiti del presofferto.

Per quanto attiene al dott. Gaetano Bonolis una riduzione sensibile del periodo di sospensione stante l'acclarata mancanza di dolo e il comportamento sempre corretto durante tutto l'iter.

La Corte, riesaminati e considerati gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle richieste della Procura e delle difese dei deferiti rilevato che non vi è contestazione in ordine alla correttezza degli esami di laboratorio eseguiti sui campioni di urina prelevati, i che hanno evidenziato la presenza di Betametasone e che risulta pacifico, che l'assunzione di tale sostanza è stata determinata dalla somministrazione del farmaco licodaina e bentelan, osserva che le condotte tenute dal signor Florian Myrtaj e dal dott. Gaetano Bonolis integrano violazione del Regolamento Antidoping del C.O.N.I. e che non si ravvisano, in ordine al comportamento dell'atleta i presupposti per l'applicazione dell'esimente prevista dall'articolo 10.5.1.

La ricostruzione dei fatti offerta dal Myrtaj permette di rilevare come lo stesso abbia tenuto solo inizialmente una condotta in linea con obblighi di diligenza propri della figura professionali.

Come risulta dagli atti, infatti, il Myrtaj, resosi conto che le controindicazioni del farmaco prescritto dal proprio medico sociale prevedevano il divieto di assunzione per gli sportivi, ha sentito il bisogno chiedere spiegazioni, di confrontarsi sul punto con il dott. Bonolis. Con tale comportamento Myrtaj, pertanto, ha accertato personalmente il divieto di assunzione di detto

farmaco ed ha sollevato dei dubbi sulla validità della prescrizione eseguita dal dott. Bonolis. Ciò, nell'assoluto rispetto di quella condotta diligente imposta dalla normativa antidoping.

In seguito al colloquio avuto con il dott. Bonolis, il Myrtaj, assumendo il farmaco in questione, ha tenuto un atteggiamento contrario ai richiamati principi, determinando, conseguentemente, una violazione degli stessi. L'atleta avrebbe dovuto, invero, assicurarsi personalmente di non assumere una sostanza vietata, di verificare, come aveva fatto in un primo momento la correttezza dell'opinione del dott. Bonolis.

Per quanto esposto non può certo affermarsi, che il Myrtaj abbia dimostrato, così come richiesto dall' articolo 10.5.1., l'assenza di colpa o negligenza, di non sapere o sospettare, ovvero di non poter ragionevolmente sapere o sospettare, pur esercitando la massima cautela e attenzione, di aver assunto una sostanza proibita. Pur essendo venuto a conoscenza della chiara avvertenza riportata sul bugiardino del farmaco, ha infatti, comunque, assunto quest'ultimo.

La responsabilità dell'atleta non può essere esclusa sulla base delle assicurazioni fornite allo stesso da parte del dott. Bonolis.

Come ricordato precedentemente, la disciplina del antidoping, articolo 2.12.1 stabilisce che *“ogni atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere sostanza vietata.”*

La norma impone all'atleta un dovere di diligenza particolarmente rigoroso tale, così come correttamente assunto dalla Procura Antidoping, che gli atleti stessi debbano assicurarsi prima di assumere un medicinale, delle sostanze che lo compongono e che le stesse non siano vietate.

A nulla, quindi, può valere, se non nella determinazione della sanzione, il fatto che l'uso del farmaco sia stata favorita dalle assicurazioni fornite da un terzo in ordine all'impossibilità di assumere sostanze vietate dalla Normativa Antidoping.

Per quanto attiene alla posizione del dott. Bonolis, questa Commissione ritiene valida l'applicazione dell'articolo 10.3 anche nei confronti del medico sociale.

La previsione nella richiamata disposizione della possibilità di applicazioni delle sanzioni in essa indicate anche alla *“persone interessate”*, permette una valutazione della condotta del medico nel medesimo contesto in cui si è verificata la violazione contestata all'atleta.

Orbene considerato che l'assunzione del Betametasone non era diretta a migliorare le prestazioni sportive del calciatore Myrtaj, e tenuto conto della condotta tenuta dai tesserati nel corso dell'intero procedimento, risultano congrue le sanzioni così come indicate nella parte dispositiva.

Per questi motivi la C.G.F., visto il deferimento della Procura Antidoping del C.O.N.I., letti gli atti e sentite le parti, infligge le seguenti sanzioni:

- al calciatore Myrtaj Florian la squalifica nei limiti del presofferto;
- al medico sociale Dott. Bonolis Gaetano inibizione per mesi 3.

2. RICORSO DEL CALCIATORE VANSTRATTAN KEDWELL JESS AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO ECONOMICO SOTTOSCRITTA DAL RECLAMANTE E DALLA SOCIETÀ HELLAS VERONA IN DATA 27.6.2007 E CONSEGUENTE DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO ECONOMICO E DEL TESSERAMENTO SOTTOSCRITTO IN FAVORE DELLA F.C. JUVENTUS (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D dell'8.8.2007)

Con preannuncio di reclamo del 10.8.2007 seguito poi da rituale e tempestivo appello del 13.8.2007 il sig. Vanstrattan Kedwell Jess impugnava l'epigrafata decisione della Commissione Tesseramenti che aveva dichiarato nulla la risoluzione consensuale di contratto del 27.6.2007, intercorsa tra la società Hellas Verona F.C. S.p.A. e lo stesso calciatore e per l'effetto aveva dichiarato nullo il contratto economico e il conseguente tesseramento del medesimo atleta in favore della società F.C. Juventus.

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, il ricorrente con nota trasmessa il 21.8.2007 inoltrava formale rinuncia agli atti ed all'azione fornendo altresì prova di analoga comunicazione alla controparte.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara estinto, per intervenuta rinuncia di parte, il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vanstrattan Kedwell Jess e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Dr. Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 5 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete